ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.52 del registro data 11/04/2025	OGGETTO: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese della Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo per la Solennità del Martedì Santo – 15/04/2025.

L'anno ***duemilaventicinque*** addì undici del mese di Aprile alle ore 13:40 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
MARIOTTA Giuseppe	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 19 del 11/04/2025 avente per oggetto: "Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese della Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo per la Solennità del Martedì Santo – 15/04/2025.";
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 19 del 11/04/2025 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA E ISTRUZIONE

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19	Dell' 11.04.2025

OGGETTO: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese della Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo per la Solennità del Martedì Santo - 15.04.2025.

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Responsabile di E.Q. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, su espressa direttiva dell'Assessore al Turismo, Spettacolo, Folklore e Tradizioni, Sig. Giovanni Falla, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che con delibera di G.C. n. 192 del 19/12/2013, è stato approvato il Protocollo d'Intesa fra l'Ente Comune e le Parrocchie di Scicli interessate alla salvaguardia delle cinque Festività Religiose iscritte al REIS (Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana);
Vista la nota del 25.03.2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.11088, con la quale il Sac. Pietro Zisa, nella qualità di Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo di Scicli:

- comunica che, insieme all'Arciconfraternita del SS. Crocifisso e la Comunità Parrocchiale, intendono organizzare la processione penitenziale del SS. Crocifisso, in programma in data 15.04.2025;
- chiede, in virtù del citato Protocollo di Intesa, un contributo di € 900,00 per la Banda musicale che, ogni anno, accompagna per le vie della Città la suddetta processione, rientrante fra i riti della Settimana Santa iscritti al R.E.I. e patrocinati da Codesto Comune;

Preso atto che detto Protocollo d'Intesa nella parte prima al 5° e al 6° punto così recita:

- "Rimane inteso che tutte le predette manifestazioni iscritte al REIS godranno del Patrocinio del Comune di Scicli, con la conseguente prestazione dei servizi connessi al Patrocinio da parte del Comune, l'esonero delle tasse di affissione dei manifesti e con l'onere delle parrocchie organizzatrici degli eventi di indicare il patrocinio concesso in tutti i mezzi con cui si darà comunicazione di dette manifestazioni.
- La concessione del Patrocinio sulle feste iscritte al REIS ed elencate in questo Protocollo è da intendere data una volta per sempre, da ora e per il futuro, così che le parrocchie non debbano provvedere a richiederlo ogni anno, essendo sufficiente la esibizione di copia del presente agli uffici che ne faranno richiesta.
- Rimane inteso che le modalità di compartecipazione della Amministrazione Comunale alle spese per la realizzazione delle singole manifestazioni siano da intendere a titolo di rimborso spese, e variano a seconda della tipologia della festa, secondo quanto specificato nelle convenzioni per ogni manifestazione.
- Il Comune potrà partecipare anche mediante l'erogazione di servizi e forniture di vario genere che rientrino nelle sue competenze e da concordare di volta in volta con gli organizzatori delle manifestazioni.
- La concessione di tali servizi, così come di locali ecc. per gli eventi in programma da parte degli organizzatori nella realizzazione delle feste iscritte al REIS è da intendere a titolo gratuito.

- Il Comune di Scicli all'atto della compilazione del bilancio preventivo annuale provvederà a deliberare inserendo uno specifico capitolo di spesa relativo alle feste iscritte al REIS, indicando l'impegnativa globale e la percentuale per le singole feste";

Atteso, inoltre, che alla parte seconda lettera A), del suddetto Protocollo di Intesa relativamente allo svolgimento delle Celebrazioni della Settimana Santa e alla compartecipazione del Comune, si stabilisce, fra l'altro: "*che il Comune di Scicli si faccia carico delle spese per la banda musicale (preferibilmente il corpo bandistico della Città di Scicli) per la Processione del Santissimo Crocifisso di San Bartolomeo*";

Visto l'art. 6 – comma 9 – della Legge 122/2010, che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."

Atteso che secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (Sez. VI, 45 Dicembre 2001, n. 6073 e Corte di Cassazione, sez., MI, civ., 21 maggio 1998, n. 5086), non sembra possibile considerare alla stregua di un contratto di sponsorizzazione il cd. patrocinio, in quanto "rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il patrocinio, non è un imprenditore commerciale, si che quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto, dunque,si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive";

Visto che, secondo gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile (ex plurimis, deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria e delibere n. 1075 del 23/12/2010, n. 160/2011 del 29/03/2011 e n. 349 del 09/06/2011 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia), "(...) sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale . Tali iniziative rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

Dato atto che la compartecipazione alle spese non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, trattandosi di sostegno ad iniziative di soggetti preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientrante tra i compiti del Comune, svolta nell'interesse della collettività e che realizza, di fatto, una forma di esercizio mediato delle funzioni amministrative, secondo il noto principio di sussidiarietà "orizzontale" contemplato dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione;

Tenuto conto dell'orientamento generale della Magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'art. 6 della Legge 122/2010 sulla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia quantificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall'altro che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'Ente;

Sottolineato che la compartecipazione alle spese assegnata dal Comune di Scicli non si configura in alcun modo come spese di sponsorizzazione (a decorrere dall'anno 2011 vietate agli enti locali dall'art.6 comma 9 della Legge 122/2010), in quanto non risultano affatto finalizzate a promuovere il nome o l'immagine del Comune di Scicli, bensì sono destinate alla compartecipazione a costi sostenuti da soggetti terzi per la realizzazione di iniziative rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività;

Considerato che tale manifestazione religiosa tradizionale fa parte del patrimonio culturale della città di Scicli e con la suggestiva processione funge da attrattore turistico richiamando nella nostra città molti fedeli anche dai comuni viciniori;

Atteso che, in virtù del sopracitato protocollo di intesa, è intenzione dell'Amministrazione intervenire patrocinando la realizzazione di tale festività e compartecipando, fra l'altro, alle spese per un importo di € 900,00, al fine di sostenere la realizzazione dell'evento de quo;

Considerato che la compartecipazione alle spese dell'Ente:

- è finalizzata alla promozione di una delle Festività Religiose iscritte al REIS (Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana) nonché delle tradizioni, all'interesse pubblico, il che rientra nelle competenze del Comune, oltre che nel programma amministrativo dell'Ente;
- è di interesse generale dal momento che l'iniziativa de qua assume una valenza promozionale della Città, del suo territorio e dei suoi beni culturali e paesaggistici, e, pertanto di pubblico interesse, mira a realizzare le finalità istituzionali dell'Ente Locale;

- la compartecipazione alle spese, inoltre, risponde ai seguenti criteri:
- efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di raggiungere obiettivi programmatici dell'Amministrazione quali valorizzare la città sotto il profilo economico, turistico e culturale;
- efficienza: in quanto permette di incrementare il livello di promozione di un turismo consapevole accessibile e sostenibile con evidenti ricadute positive sulle attività degli operatori economici dei settori produttivi;
- economicità: in quanto l'iniziativa se fosse svolta dal Comune direttamente, il costo sarebbe certamente superiore al contributo erogabile;

Rilevato che rientra tra gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale *"dare visibilità alle iniziative promosse da organizzazioni ed/o associazioni private che tanto spendono in termini di impegno culturale all'interno della società sciclitana";*
Rilevate, inoltre, le finalità sociali e di pubblico interesse dell'evento, che rappresenta un momento di tradizione religiosa e popolare, atteso dalla cittadinanza e dai frequentatori della città;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere favorevolmente la suddetta richiesta di patrocinio tenuto conto della rilevanza sociale della manifestazione religiosa, particolarmente sentita da tutta la cittadinanza;
Vista la delibera del C.C. n. 111 del 09.07.2014 e n. 7 del 29.06.2015 con la quale si è provveduto alla istituzione dell'imposta di soggiorno e all'approvazione del Regolamento che la disciplina;
Visto l'art. 6 del suddetto regolamento che stabilisce la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per il finanziamento degli interventi spettanti ai comuni in materia di turismo;
Visto, altresì, l'art. 4 del D.Lgs 23/2011 che testualmente recita "l'imposta di soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo al fine di migliorare la promozione e la fruizione dei siti di interesse turistico e culturale, con i relativi servizi di informazione e di intrattenimento";
Vista la delibera di G.C. n. 213 del 29.11.2024 con la quale è stato adottato il nuovo piano di utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai comuni per il finanziamento, fra l'altro, di interventi per manifestazioni di interesse turistico per l'anno 2025;
Vista la deliberazione del C.C. n. 109 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e i suoi allegati;
Visto, altresì, che l'iniziativa de qua trova rispondenza alla Missione 7 - Programma 1 - Titolo 1 Macroaggregato 3 - cap. 188 – Iniziative promozionali su Scicli Bene dell'umanità finanziate dalla tassa di soggiorno - del bilancio 2025/2027 – annualità 2025;
Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la Deliberazione della G.C. n. 146 del 23-08-2024 ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2024-2026;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n.190;
Vista la Delibera di G.C. N. 243 del 31.12.2024 ad oggetto: "Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023;
Vista la delibera di C.C. n. 45 del 18.06.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di patrocini, vantaggi economici contributi alle Associazioni che operano nel Comune di Scicli;
Ritenuto, pertanto, opportuno dover provvedere in merito;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **di concedere**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Parrocchia di San Bartolomeo e per essa al Sac. Pietro Zisa:
   - il patrocinio per "la processione del SS. Crocifisso dei San Bartolomeo" che si svolgerà il (Martedì Santo), così come stabilito dal protocollo d'intesa citato in premessa, consistente nell'esonero delle tasse di affissione dei manifesti;
   - la compartecipazione alle spese per l'organizzazione della citata iniziativa per un

importo di € 900,00, quale sostegno alle spese per la banda musicale che accompagnerà la Processione del Santissimo Crocifisso di San Bartolomeo per le vie della Città in data 15.04.2025;

2. **di dare atto**, che sono a carico del Sac. Pietro Zisa, in qualità di responsabile dell'evento tutti gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità in ordine allo svolgimento della manifestazione, a garanzia e salvaguardia dell'incolumità e dell'ordine pubblico, nonché le richieste alle Autorità competenti per le acquisizioni delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli eventi previste dalle vigenti normative in materia, ivi compresa l'autorizzazione della Commissione di Vigilanza se necessaria;
3. **di fare obbligo,** all'organizzatore di:
   - assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone c/o cose in seguito allo svolgimento degli eventi organizzati;
   - provvedere, in proprio, a garantire che i citati festeggiamenti si svolgano nel rispetto delle garanzie di safety (misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), previste dalla vigente normativa in materia, in occasione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni;
   - rendere noto detta collaborazione attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione dei festeggiamenti;
4. **di dare atto** che il Settore competente, con successivo e separato provvedimento, procederà ad impegnare la spesa relativa alla citata compartecipazione, che troverà rispondenza alla Missione 7 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - cap. 188 – Iniziative promozionali su Scicli Bene dell'umanità finanziate dalla tassa di soggiorno - del bilancio 2025/2027 – annualità 2025;
5. **di dare atto**, altresì, che l'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile, penale e risarcitoria, anche nei confronti di terzi, responsabilità che fanno capo unicamente al soggetto richiedente, quale organizzatore e responsabile della realizzazione della manifestazione;
6. **di demandare** al Corpo di Polizia Municipale, al Responsabile del Settore IV e VII, nell'ambito ciascuno delle proprie competenze, gli adempimenti necessari scaturenti dal presente provvedimento, cui la presente viene trasmessa;
7. **di inviare** copia della presente delibera:
   - al Sac. Pietro Zisa, il quale provvederà a restituirne copia, al Responsabile di E.Q. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute;
   - al Comando Tenenza Carabinieri di Scicli - e-mail: tnrg417360@carabinieri.it
   - al Commissariato di P.S. - Modica - dipps170.5200@pecps.poliziadistato.it

Propone, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ricorrendone i motivi d'urgenza, in considerazione dell'imminente data di svolgimento dell'evento.

Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdirame

L'Assessore al Turismo – Spettacolo
Folklore e Tradizioni
Sig. Giovanni Ialla

COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA E ISTRUZIONE

Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 19 dell'11.04.2025

OGGETTO: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese della Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo per la Solennità del Martedì Santo – 15.04.2025.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 E AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 11.04.2025

Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdirame

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE (PREN. 208/2025

Scicli, lì 11/04/2025

Il Responsabile di E.Q. Settore III
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(*Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009*)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n._____dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, lì

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

_____

Il SEGRETARIO GENERALE

_____

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il 14-4-25:

☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Ac. N. ___